



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 466/16/CONS

**RICHIAMO ALLA CORRETTA APPLICAZIONE DA PARTE DELLA
SOCIETÀ RAI DEI PRINCIPI A TUTELA DEL PLURALISMO E
DELLA PARITÀ DI TRATTAMENTO NEI TELEGIORNALI
DIFFUSI DURANTE LA CAMPAGNA PER IL
REFERENDUM CONFERMATIVO
DEL 4 DICEMBRE 2016**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 19 ottobre 2016;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica”*;

VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante *“Disposizioni per l’attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali”*;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante *“Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”*, di seguito denominato *Testo unico*;

VISTA la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante *“Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni”*;

VISTA la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante *“Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi”*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 88/16/CONS;

VISTA la legge 25 maggio 1970, n. 352 recante *“Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo”*;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 27 settembre 2016 con il quale è stato indetto, per il giorno 4 dicembre 2016, il referendum popolare confermativo della legge costituzionale recante “*Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 88 del 15 aprile 2016;

VISTA la delibera n. 448/16/CONS del 4 ottobre 2016, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per il referendum popolare confermativo relativo al testo della legge costituzionale recante «Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione» indetto per il giorno 4 dicembre 2016*” pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 237 del 10 ottobre 2016;

VISTO il provvedimento 11 ottobre 2016 della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, recante “*Disposizioni in materia di comunicazione politica, tribune, messaggi autogestiti della società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale in relazione alla campagna per il referendum popolare confermativo indetto per il giorno 4 dicembre 2016*” pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 240 del 13 ottobre 2016;

VISTA la delibera n. 452/16/CONS del 14 ottobre 2016, recante “*Esposto presentato dall’on. Renato Brunetta, presidente del gruppo «Forza Italia-Il Popolo delle Libertà» alla Camera dei Deputati, per la presunta violazione dei principi in materia di comunicazione politica e parità di accesso ai mezzi di informazione da parte della Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.A. durante la campagna per il referendum popolare confermativo indetto per giorno 4 dicembre 2016 (l’Arena del 9 ottobre 2016)*”;

VISTA la segnalazione pervenuta in data 14 ottobre 2016 (prot. n. 54670), dall’on. Roberto Fico del Gruppo parlamentare “*Movimento 5 Stelle*”, con il quale è stata segnalata la pretesa violazione da parte della Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.A. delle disposizioni in materia di *par condicio* e tutela del pluralismo durante il periodo referendario, con particolare riferimento alle testate giornalistiche “*Tg1*” e “*Tg2*”. Nello specifico, l’esponente segnala che “*nell’edizione delle 13.30 del Tg1 è stato dedicato un intero servizio al Presidente del Consiglio, [...], nel quale sono stati riportati stralci in voce del suo intervento di replica pronunciato la mattina alla Camera dei deputati. I sonori riportati nel servizio consistono in veri e propri attacchi politici al deputato Brunetta e al gruppo del Movimento 5 Stelle. Ciononostante, nel servizio non è*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

riportato alcun sonoro, né alcun riferimento ai contenuti degli interventi in Aula dei deputati Brunetta, Brescia, Di Battista e Dell'Orco, pure a disposizione del Tg1". Inoltre, viene segnalato che "nell'edizione serale delle 20 è stato dedicato un altro servizio al premier, fotocopia dell'edizione diurna", [...] senza riservare alcuno spazio, alle repliche delle opposizioni. L'esponente rileva, poi, che analoghe violazioni sono state commesse, nelle edizioni delle 13:00 e delle 20:30 del "Tg2" andato in onda lo stesso giorno, senza consentire alle opposizioni di replicare, se non nel servizio successivo, "che, tuttavia, lungi dall'essere dedicato alle sole opposizioni, è preceduto dal sonoro del capogruppo del Partito democratico Ettore Rosato". L'esposto fa infine riferimento alla partecipazione del Presidente del Consiglio, in data 9 ottobre u.s., alla trasmissione di Rai Uno "L'Arena" e, in data 11 ottobre u.s., alla trasmissione "Politics", "nelle quali Renzi è intervenuto anche nella veste di Presidente del Consiglio, avvalendosi del proprio ruolo per finalità legate all'attività propagandistica sul referendum costituzionale, in violazione dei principi e delle norme vigenti". Il segnalante chiede quindi all'Autorità di sapere se "nei servizi citati in premessa, e più in generale nell'informazione diffusa dalle testate in oggetto nel periodo pre-elettorale ed elettorale, siano state commesse violazioni dei principi e della normativa vigenti, con particolare riguardo alla parità di trattamento dei soggetti politici e all'esigenza che l'informazione dei membri del Governo sia esclusivamente limitata all'esercizio delle attività dell'esecutivo, senza sconfinare nell'esposizione di tesi politiche e/o di propaganda referendaria";

VISTA la memoria trasmessa in data 18 ottobre 2016 (prot. n. 0055097) dalla società Rai-Radiotelevisione italiana S.p.A. in riscontro alla richiesta di controdeduzioni (prot. n. 54686 del 14 ottobre 2016) formulata dall'Autorità nella quale si rileva, in sintesi, quanto segue:

a) *In via preliminare,*

si osserva che "sul pluralismo nell'informazione nel corso delle campagne elettorali e referendarie", secondo l'art. 1, comma 5, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, "nelle trasmissioni informative riconducibili alla responsabilità di una specifica testata giornalistica registrata [...] la presenza di candidati, esponenti di partiti e movimenti politici, membri del Governo, delle giunte e consigli regionali e degli enti locali deve essere limitata esclusivamente alla esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione. Tale presenza è vietata in tutte le altre trasmissioni", inoltre le testate giornalistiche hanno il diritto-dovere di informare i cittadini, in base ai criteri del pluralismo enunciati agli artt. 3 del d.lgs. n. 177/2005, e 5 della legge n. 28/2000. A tal proposito, l'intervento in aula del Presidente del Consiglio dei ministri costituisce il fatto istituzionale più importante della giornata, riguardando i rapporti con l'Unione Europea;

b) *Sugli specifici servizi giornalistici contestati,*

riguardo alla giornata del 12 ottobre u.s., le modalità di trattazione da parte delle testate giornalistiche "Tg1" e "Tg2" risultano in generale ispirate ai principi generali di



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

completezza e imparzialità dell'informazione. In proposito la dialettica politica, anche sul tema del referendum costituzionale, si è sviluppata a partire dall'intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri su di un tema di carattere istituzionale, quale i rapporti dell'Italia con l'Unione Europea e di questo le testate giornalistiche non potevano non tenere conto nell'ambito del loro diritto-dovere di informazione, rappresentando l'attività parlamentare della giornata;

- c) *Con riferimento alla parità di trattamento tra i diversi soggetti politici nell'ambito delle differenti edizioni dei telegiornali contestati,*

Rai fa notare specificamente che: (i) “riguardo al “*Tg1*” per l'edizione delle 13:30 la parità di trattamento è stata rispettata complessivamente nel corpo del telegiornale, con un sonoro del Presidente del Consiglio e con uno del segretario della Lega Nord, Matteo Salvini”; (ii) “nell'edizione del “*Tg1*” delle 20:00, infine, sono da registrare addirittura tre sonori del fronte del NO, compreso quello del M5S che criticava il Governo sulla legge di stabilità e due sonori del fronte del SI”; (iii) “i due servizi dedicati dal “*Tg1*”, in entrambe le edizioni, ai comitati e alle posizioni che si esprimono per il NO sono stati particolarmente ampi e articolati, riportando le posizioni (oltre che del già citato Salvini) di Pier Luigi Bersani, Gianni Cuperlo, Giorgia Meloni, Valerio Onida, Massimo D'Alema, Stefano Rodotà, Gianfranco Fini, Gaetano Quagliariello e molti altri”; (iv) riguardo alle edizioni del “*Tg2*” del 12 ottobre 2016 h. 13:00 e 20:30 «le repliche al Presidente del Consiglio sono state rappresentate in servizi legati “a tendina” a quello precedente (cioè senza intervento del conduttore) e non in un separato servizio, come contestato dall'Onorevole esponente, proprio al fine di dare continuità al discorso», «la “replica in voce dei destinatari delle accuse politiche del *premier*” (come recita l'esposto) è stata garantita, nell'edizione delle 13:00, con l'intervento in voce l'on. Michele Dell'Orco e, nell'edizione delle 20:30, dell'on. Alessandro Di Battista», “in entrambe le edizioni è stato trasmesso l'intervento dell'on. Brunetta di Forza Italia, citato direttamente dal Presidente Renzi nel suo discorso”.

Quanto ai programmi di approfondimento oggetto di doglianza, la Società ricorda che quest'Autorità, con delibera n. 452/16/CONS, ha recentemente archiviato un esposto di analogo contenuto proveniente dall'on. Renato Brunetta, riguardo alle trasmissioni “*L'Arena*” e “*Politics*”, in base alle memorie inviate in data 12 ottobre u.s., che sono integralmente richiamate. Comunque, in base all'art. 8 del Regolamento della Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi emanato in occasione del presente *referendum* costituzionale, “nella puntata de “*L'Arena*” del 16 ottobre 2016 [...] è stata intervistata sui temi referendari l'on. Mara Carfagna (Gruppo Parlamentare Forza Italia-Il Popolo della Libertà)” e nella puntata di “*Politics*” del 18 ottobre interverrà l'on. Alessandro Di Battista (M5S) per il NO.

In conclusione, la Rai, per tutto quanto sopra argomentato, chiede di dichiarare infondato l'esposto e di disporre l'archiviazione degli atti;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 3 del *Testo unico* sono principi fondamentali del sistema radiotelevisivo la garanzia della libertà e del pluralismo dei



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

mezzi di comunicazione radiotelevisiva, l'obiettività, la completezza, la lealtà e l'imparzialità dell'informazione e che, ai sensi del successivo art. 7, l'attività di informazione radiotelevisiva costituisce un servizio di interesse generale che deve garantire la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, in modo tale da favorire la libera formazione delle opinioni e l'accesso di tutti i soggetti politici alle trasmissioni di informazione e di propaganda elettorale in condizioni di parità di trattamento e di imparzialità, nelle forme e secondo le modalità indicate dalla legge;

CONSIDERATO che con la sentenza n. 155 del 24 aprile/7 maggio 2002 la Corte Costituzionale, nel pronunciarsi sulla legittimità costituzionale della legge n. 28 del 2000, ha posto in rilievo come *“il diritto all'informazione, garantito dall'art. 21 della Costituzione, venga qualificato e caratterizzato, tra l'altro, sia dal pluralismo delle fonti cui attingere conoscenze e notizie - così da porre il cittadino in condizione di compiere le proprie valutazioni avendo presenti punti di vista e orientamenti culturali e politici differenti - sia dall'obiettività e dall'imparzialità dei dati forniti, sia infine dalla completezza, dalla correttezza e dalla continuità dell'attività di informazione erogata”* e che *“il diritto alla completa ed obiettiva informazione del cittadino appare dunque tutelato in via prioritaria soprattutto in riferimento a valori costituzionali primari, che non sono tanto quelli [...] della pari visibilità dei partiti, quanto piuttosto quelli connessi al corretto svolgimento del confronto politico su cui in permanenza si fonda [...] il sistema democratico”*. In base a tali criteri la Corte ha osservato come le regole più stringenti che valgono per la comunicazione politica non si attagliano *“alla diffusione di notizie nei programmi di informazione”*. La Corte Costituzionale ha sottolineato in proposito che l'art. 2 della legge n. 28 del 2000 non comporta la trasposizione dei criteri dettati per la comunicazione politica nei programmi di informazione *“che certamente costituiscono un momento ordinario, anche se tra i più caratterizzanti dell'attività radiotelevisiva”*, e ha aggiunto che *“l'espressione diffusione di notizie va [...] intesa, del resto secondo un dato di comune esperienza, nella sua portata più ampia, comprensiva quindi della possibilità di trasmettere notizie in un contesto narrativo-argomentativo ovviamente risalente alla esclusiva responsabilità della testata”*;

CONSIDERATO pertanto che la rappresentazione delle diverse posizioni politiche nei programmi appartenenti all'area dell'informazione non è regolata, a differenza della comunicazione politica, dal criterio della ripartizione matematicamente paritaria degli spazi attribuiti, ma deve conformarsi al criterio della parità di trattamento, il quale va inteso propriamente, secondo il consolidato orientamento dell'Autorità, nel senso che situazioni analoghe debbano essere trattate in maniera analoga. Ciò al fine di assicurare in tali programmi l'equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche ed il corretto svolgimento del confronto politico su cui si fonda il sistema democratico, nel rispetto dell'autonomia editoriale e giornalistica e della correlazione dell'informazione ai temi dell'attualità e della cronaca politica;

CONSIDERATO, in particolare, che la più recente giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, sentenza n. 1943/2011) ha confermato che la



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

normativa in materia di informazione non impone per tali programmi né parità matematiche, né limiti quantitativi di presenze, né obblighi incondizionati di partecipazione di esponenti di forze politiche che siano scollegati dal tema delle trasmissioni;

CONSIDERATO che a norma dell'art. 5 della legge n. 28/2000 la Commissione per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni definiscono i criteri specifici ai quali, fino alla chiusura delle operazioni di voto, debbono conformarsi la Concessionaria pubblica e le emittenti radiotelevisive private nei programmi di informazione, al fine di garantire la parità di trattamento, l'obiettività, la completezza e l'imparzialità dell'informazione;

CONSIDERATO che per le consultazioni referendarie la disciplina contenuta nella legge 22 febbraio 2000, n. 28 si applica dalla data di indizione dei *referendum*, che, nel caso di specie, coincide con la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 227 del 28 settembre 2016 del decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 2016;

CONSIDERATO che resta comunque fermo l'obbligo del rispetto dei principi generali in materia di informazione e di tutela del pluralismo, come enunciati nei citati artt. 3 e 7 del *Testo unico*, da parte della Concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo che deve dunque assicurare la diffusione di una informazione obiettiva, completa ed imparziale;

RILEVATO inoltre che, a norma dell'art. 1, comma 5, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, dalla data di convocazione dei comizi elettorali la presenza degli esponenti di partiti e movimenti politici e dei membri del Governo deve essere limitata esclusivamente alla esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione;

CONSIDERATO, altresì, che nel periodo elettorale e referendario la presenza dei rappresentanti delle istituzioni è rilevata secondo le regole stabilite per gli esponenti politici, salvo nei casi in cui intervengano su materie inerenti all'esclusivo esercizio delle funzioni istituzionali;

CONSIDERATO che i criteri specifici in materia di informazione da applicare alla campagna referendaria sono stati definiti, per le emittenti private, con la deliberazione dell'Autorità n. 448/16/CONS del 4 ottobre 2016 e, per la concessionaria pubblica, con il provvedimento 13 ottobre 2016 della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi;

CONSIDERATO che a norma dell'art. 8 del citato provvedimento della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi i notiziari diffusi dalla Rai e tutti gli altri programmi a contenuto informativo si conformano con particolare rigore, per quanto riguarda i temi oggetto del



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

quesito referendario, ai criteri di tutela del pluralismo; a questo fine, i direttori responsabili curano altresì che gli utenti non siano nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici alla testata e che “[...] nei notiziari propriamente detti sia osservata la previsione di cui all’art. 1, comma 5, della legge 10 dicembre 1993, n. 515”;

CONSIDERATO che l’art. 8 della delibera n. 448/16/CONS declina puntualmente i criteri per la valutazione del rispetto del pluralismo nei telegiornali e nei programmi di approfondimento informativo nell’attuale campagna referendaria prevedendo, in particolare, che *“l’Autorità verifica, ogni quattordici giorni, il tempo di parola dedicato alle posizioni favorevoli e contrarie al quesito referendario”* [...], *“può tenere conto, quale criterio sussidiario di valutazione, anche del tempo di notizia”* fruito da ciascun soggetto [...] e *“del tempo di argomento complessivamente dedicato al tema referendario da ciascuna testata”*, nonché *“del format e della periodicità di ciascun programma”*. L’Autorità può altresì esaminare il tempo di parola complessivamente fruito da ogni soggetto politico e istituzionale nei notiziari diffusi da ciascuna testata nonché nei programmi di approfondimento informativo, potendosi avvalere, relativamente ai notiziari, quale fattore sussidiario di valutazione, anche del tempo di notizia fruito da ciascun soggetto. Ai sensi del comma 10, tale dato viene valutato anche in relazione alla trattazione di temi diversi dal referendum costituzionale;

CONSIDERATO inoltre che ai sensi del comma 2 del già citato art. 8 della delibera n. 448/16/CONS *“Correttezza, equilibrio ed imparzialità devono essere assicurati nella diffusione delle prese di posizione assunte da qualunque soggetto in relazione al quesito referendario. Nei notiziari, la presenza di esponenti di partiti e movimenti politici, di membri del Governo e comunque di persone chiaramente riconducibili ad una delle due opzioni di voto deve essere limitata all’esigenza di assicurare la completezza e l’imparzialità dell’informazione”*;

CONSIDERATO che il rispetto del principio della parità di trattamento nei programmi appartenenti all’area dell’informazione deve essere valutato tenuto conto dell’autonomia editoriale e giornalistica dell’emittente, come garantita dall’art. 21 della Costituzione, ferma l’esigenza di assicurare un equilibrato accesso e pari opportunità a tutti i soggetti politici competitori nel corso della attuale campagna referendaria;

CONSIDERATO che le doglianze dell’esponente relativamente alla presunta sovraesposizione, *“sia sul piano qualitativo che sul piano quantitativo”*, del Presidente del Consiglio e di esponenti del Governo nell’informazione diffusa dalla concessionaria pubblica si rivolgono ad un periodo genericamente individuato - *“da diverse settimane”* - e dunque, in parte, precedente l’avvio dell’attuale campagna referendaria, periodo che, sotto il profilo del rispetto del pluralismo, è assoggettato ai criteri propri dei periodi non interessati da consultazioni, diversi, anche sotto il profilo dell’arco temporale di riferimento, da quelli che più rigorosi che investono il periodo referendario e/o elettorale;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

PRESA VISIONE dei servizi oggetto di doglianza da parte dell'esponente dai quali emerge quanto segue:

- **Tg1:** nell'edizione delle ore 13:30 e nell'edizione delle ore 20:00 va in onda un servizio relativo alle comunicazioni fatte dal Governo alla Camera in vista del Consiglio europeo del 20 e 21 ottobre 2016. Nel servizio andato in onda alle 13:30 c'è una prima parte in cui il giornalista riferisce che Matteo Renzi alla Camera parla del prossimo Consiglio europeo sottolineando la necessità di riformare su economia e immigrazione. C'è un primo tempo di parola di Matteo Renzi nel quale il premier parla degli impegni assunti dall'Europa in materia di ricollocazione degli immigrati dicendo che l'Italia deve essere promotrice di una posizione dura nei confronti dei paesi che hanno preso soldi e che non stanno rispettando tali impegni. Il giornalista poi riferisce che in aula è salita la tensione da parte delle opposizioni e che Movimento 5 Stelle, Lega Nord e Forza Italia hanno attaccato il premier sui temi del *referendum*, banche ed economia ma che Renzi ha ribattuto dicendo che l'argomento da trattare era l'Europa, rispondendo alle accuse delle opposizioni punto per punto. Non sono presenti tempi di parola delle opposizioni, ma un secondo tempo di parola di 19" di Renzi che dice: *"Potete avere tutte le opinioni di questo mondo, potete pensarla come vi pare sul referendum, fate ciò che potete fare e fatelo come volete ma questa è una democrazia e mettere in discussione la democrazia in Italia non significa insultare il Governo, significa insultare l'Italia, non ve lo permettiamo."* Anche nell'edizione delle ore 20:00 il servizio inizia con la descrizione delle comunicazioni fatte dal premier in vista del prossimo Consiglio Europeo. Anche in questo servizio c'è un primo tempo di parola del premier che interviene sul tema parlando di *"frenetico immobilismo dell'Europa"*. Il giornalista poi riferisce che in aula è salita la tensione da parte delle opposizioni e che Movimento 5 Stelle, Lega Nord e Forza Italia hanno attaccato il premier sui temi del *referendum*, banche ed economia; racconta di un *"botta e risposta con Renato Brunetta"* e della risposta del premier che, quando le opposizioni parlano di *"dittatura 2.0"* e di *"un governo che tiene sotto scacco la democrazia"* dice che *"le parole sono importanti"*. Il servizio termina con lo stesso intervento di Matteo Renzi presente nel servizio dell'edizione delle ore 13:30: *"Potete avere tutte le opinioni di questo mondo, potete pensarla come vi pare sul referendum, fate ciò che potete fare e fatelo come volete ma questa è una democrazia e mettere in discussione la democrazia in Italia non significa insultare il Governo, significa insultare l'Italia, non ve lo permettiamo"*. Anche in questo servizio non ci sono interventi in voce di esponenti delle opposizioni;
- **Tg2:** in ciascuna delle due edizioni contestate sono stati trasmessi due servizi su quanto accaduto alla Camera in occasione delle comunicazioni che il Presidente del Consiglio doveva dare in vista del Consiglio Europeo. Nell'edizione delle ore 13:00 c'è un primo servizio dalla durata di circa 2' che si apre con un tempo di parola del premier Renzi che rivolgendosi alla Camera dice che si sarebbe dovuto parlare dell'Europa, invece il dibattito ha toccato *"i temi più piccoli e banali"* (durata 11").



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

La giornalista riferisce che in aula l'argomento Europa non è stato l'unico perché la polemica è salita da parte delle opposizioni, costringendo la presidente Boldrini ad intervenire molte volte per riportare l'ordine: Brunetta è intervenuto sui temi del referendum e dell'Italicum, il Movimento 5 Stelle sul Pd Romano, la Lega su dati Istat e banche mentre Renzi ha ribattuto dicendo che il discorso doveva vertere sull'Europa. Anche questo servizio termina con l'intervento in voce di Renzi, rilevato già nei servizi del Tg1: *“Potete avere tutte le opinioni di questo mondo, potete pensarla come vi pare sul referendum, fate ciò che potete fare e fatelo come volete ma questa è una democrazia e mettere in discussione la democrazia in Italia non significa insultare il Governo significa insultare l'Italia, non ve lo permettiamo”*. Di seguito è stato mandato in onda un secondo servizio relativo alla polemica creata in aula dalle opposizioni della durata di circa 1'56”; il giornalista riporta le posizioni di Fedriga (Lega Nord), Brunetta (FI) e Movimento 5 Stelle; ci sono anche tempi di parola di Rosato (Pd) che accusa le opposizioni di quanto successo alla Camera perché si doveva parlare di Europa (16”), di Brunetta (21”), e di Dell'Orco del Movimento 5 Stelle (17”).

Nell'edizione della sera (ore 20:30) c'è un primo servizio, dalla durata di circa 1'50”, che riferisce una parte dell'intervento fatto dal Presidente del Consiglio Renzi alla Camera in vista del Consiglio Europeo. C'è un primo intervento in voce di Matteo Renzi dalla durata di 10” sul tema. La giornalista racconta che nel momento delle repliche è partita la polemica da parte delle opposizioni che ha toccati altri temi; FI ha accusato Renzi di aver parlato del nulla, Movimento 5 Stelle ha evocato lo scandalo di Mafia capitale, la Lega ha contestato i dati Istat e il comportamento con le banche. La giornalista dice che quando l'opposizione parla di *“una dittatura 2.0”* nella replica si avverte la massima tensione. Il servizio si conclude con un intervento di Renzi dalla durata di 9” che dice: *“Abbiate rispetto delle parole, riconoscete che questo Paese vi consente di essere liberi, poi votate sì, no, forse, ma rispettate la libertà e la democrazia del Paese che si chiama Italia, nonostante voi.”*. Di seguito è stato mandato in onda un servizio di 1'58 circa con la replica delle opposizioni. Il giornalista riporta le parole di Fedriga (Lega Nord), di Palazzotto (SI), parla dell'intervento di Rosato (Pd) sulle provocazioni fatte in aula dalle opposizioni che ha anche un tempo di parola di 9”, dell'intervento di Brunetta che fruisce di un tempo di parola di 10” e di quello Di Battista (M5S) che pure registra un tempo di parola di 11”;

PRESA VISIONE dei dati di monitoraggio televisivo forniti dalla società Geca Italia S.r.l. relativamente al primo periodo della campagna referendaria, 28 settembre 2016-16 ottobre 2016, pubblicati sul sito *web* dell'Autorità in data 19 ottobre 2016;

ESAMINATI in particolare i dati relativi ai tempi di parola fruiti dai soggetti politici e istituzionali nei notiziari diffusi dalle testate *“Tg1”*, *“Tg2”*, *“Tg3”* e *“RaiNews”* nel periodo considerato dai quali, per quel che concerne i soggetti istituzionali e, segnatamente, il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Governo, emerge quanto segue in relazione alla trattazione di argomenti diversi dal *referendum* costituzionale:



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- Tg1: Presidente del Consiglio dei Ministri 27,18%; Governo 21,96%;
- Tg2: Presidente del Consiglio dei Ministri 24,09%; Governo 25,44%;
- Tg3: Presidente del Consiglio dei Ministri 20,18%; Governo 22,67%;
- RaiNews: Presidente del Consiglio dei Ministri 24,86%; Governo 23,40%;

CONSIDERATO che l'Autorità ha più volte ribadito che il rispetto del principio della parità di trattamento non può essere valutato in relazione ad un singolo episodio/trasmisione e che compete alla testata, nell'esercizio della propria autonomia editoriale, il compito di assicurare il più rigoroso rispetto dei principi sanciti a tutela della parità di trattamento e dell'imparzialità secondo i criteri declinati nel citato art. 8 della delibera n. 448/16/CONS, avendo tuttavia cura di garantire il contraddittorio tra i soggetti politici coinvolti nella trattazione delle tematiche di attualità soprattutto se connesse ad attività parlamentari di particolare rilievo;

RILEVATO in particolare alla luce del quadro normativo di riferimento e del consolidato orientamento dell'Autorità, che il corretto svolgimento del confronto politico su cui si fonda il sistema democratico postula il rigoroso rispetto del principio della parità di trattamento al fine di assicurare nei programmi di informazione l'equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche e la pari opportunità tra i soggetti politici anche in relazione agli spazi fruiti dai rappresentanti delle istituzioni cui deve essere riservato un tempo rapportato alle loro funzioni governative nella misura necessaria ad assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione, garantendo al contempo di necessari contraddittorio con le opposizioni tenuto conto dell'attualità della cronaca e dell'agenda politica;

RILEVATO quanto ai programmi di approfondimento informativo che il provvedimento adottato dalla Commissione parlamentare di vigilanza, all'art. 8 dispone che qualora il *format* del programma di informazione non preveda il contraddittorio, il direttore di rete o di testata stabilisce l'alternanza e la parità di presenze tra le posizioni favorevoli e contrarie al quesito affinché *“non si determinino situazioni di vantaggio per i favorevoli o i contrari al quesito referendario”*;

RILEVATO, che con delibera n. 452/16/CONS del 14 ottobre 2016, l'Autorità, pur archiviando l'esposto presentato dall'on. Brunetta per le motivazioni e nei limiti ivi chiariti, ha peraltro precisato che *“la società Rai-Radio Televisione italiana S.p.A., nel rispetto dei principi generali in materia di informazione e di tutela del pluralismo e in applicazione dei criteri declinati nell'art. 8 della citata delibera n. 448/16/CONS, dovrà assicurare in tutti i programmi di approfondimento informativo, e segnatamente nei programmi L'Arena-Protagonisti (testata Tg1) e Politics (testata Tg3) oggetto di doglianza da parte del segnalante, la equilibrata presenza di soggetti riconducibili alle due opzioni di voto - favorevole e contrario al quesito referendario - affinché sia assicurato il più rigoroso rispetto del principio della parità di trattamento secondo le scadenze temporali definite nell'art. 8 della delibera n. 448/16/CONS”*;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

RITENUTO pur nel rispetto dell'autonomia editoriale di ciascuna testata che la trattazione di argomenti diversi dal referendum e rilevanti ai fini dell'attualità della cronaca e dell'agenda politica postula l'esigenza di garantire, anche attraverso il contraddittorio tra le diverse posizioni, una rigorosa parità di trattamento tra i soggetti politici al fine di fornire agli utenti il massimo di informazioni verificate e fondate e una informazione completa in particolare durante l'attuale periodo referendario che vede impegnati, nell'ambito della dialettica politica, soggetti politici portatori di posizioni non coincidenti;

RITENUTO con specifico riferimento ai programmi di approfondimento informativo che la società Rai-Radiotelevisione italiana S.p.A., secondo i criteri declinati nell'art. 8 della citata delibera n. 448/16/CONS, deve uniformarsi alle rigorose prescrizioni dettate nell'art. 8 del provvedimento della Commissione parlamentare di vigilanza affinché non si determinino situazioni di vantaggio per nessuna opzione di voto (favorevole e contraria al quesito referendario), prestando “[...] *la massima attenzione alla scelta degli esponenti politici invitati e alle posizioni di contenuto politico espresse dai presenti, garantendo, nel corso dei dibattiti di chiara rilevanza politica, il contraddittorio in condizioni di effettiva parità di trattamento* [...]”;

RITENUTO pertanto di dover rivolgere un forte richiamo alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo affinché assicuri nei telegiornali l'equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche e la pari opportunità e il contraddittorio tra i soggetti politici anche in relazione agli spazi fruiti dai rappresentanti delle istituzioni cui deve essere riservato un tempo rapportato alle loro funzioni governative nella misura necessaria ad assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione, in particolare con riferimento a tutti quegli argomenti, non inerenti il *referendum* costituzionale, di specifico rilievo ai fini dell'attualità della cronaca e dell'agenda politica;

UDITA la relazione Presidente;

RICHIAMA

la società Rai-Radiotelevisione italiana S.p.A. ad assicurare, nei telegiornali diffusi dalle testate “Tg1”, “Tg2”, “Tg3”, “RaiNews”, nei termini di cui in motivazione, l'equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche e la pari opportunità e il contraddittorio tra i soggetti politici anche in relazione agli spazi fruiti dai rappresentanti delle istituzioni cui deve essere riservato un tempo rapportato alle loro funzioni governative nella misura necessaria ad assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione, in particolare con riferimento a tutti quegli argomenti, non inerenti il referendum costituzionale, di specifico rilievo ai fini dell'attualità della cronaca e dell'agenda politica.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

La presente delibera è notificata all'esponente ed alla società Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.A. ed è trasmessa alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 19 ottobre 2016

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Riccardo Capecchi